C) il consiglio di amministrazione dell'IPAB «Venerabile arciconfraternita di Santa Caterina da Siena» di Roma risulta, pertanto, così composto:

1) Padre Latino Muzzi, primicerio;
2) Noci Ilario, governatore;
3) Becatti Aldo, 1° assessore;
4) Carraretto Luciano, 2° assessore;
5) Becatti Romano, provveditore;
6) Bosniak A. Maria, consigliere;
7) Falorsi Piero Demetrio, consigliere;
8) Vagaggini Maurizio, consigliere;
9) Brogi Costante, consigliere;
10) Montemaggi Paolo, consigliere;
11) Don Genoni Angelo, consigliere;
12) Bruschelli Senio, sindaco;
13) Baccheschi Paolo, sindaco.

Ai sensi dell'art. 14 del nuovo statuto organico i membri del consiglio di amministrazione durano in carica un triennio decorrente dalla data di esecutività della presente deliberazione che sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio e non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 1 el decreto legislativo del 13 febbraio 1993, n. 40.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 1995, n. 6072.

Comune di Norma. Piano regolatore generale. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72;

Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40;

Vista la deliberazione commissariale n. 1 del 22 luglio 1982 regolarmente vistata dalla competente Sezione di controllo, con la quale il comune di Norma (Latina) ha adottato il piano regolatore del proprio territorio;

Ritenuto che, a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nelle forme di legge, sono state presentate osservazioni in ordine alle quali il comune ha formulato le proprie controdeduzioni con deliberazione commissariale n. 1 del 19 gennaio 1983; in tale deliberazione figurano numerate 79 osservazioni delle quali, però, una non si riferisce al piano regolatore generale, un'altra che è stata riproposta dalla stessa persona previo annullamento della precedente e una, infine che è stata presentata fuori termine;

Visto il parere n. 2475/88/191 del 27 novembre 1989 dell'assessore regionale agli usi civici, reso ai sensi della legge 3 gennaio 1986, n. 1;

Considerato che gli atti e gli elaborati del piano in questione, presentati all'Assessorato regionale all'urbanistica ed all'assetto del territorio, per l'approvazione, sono stati da questo sottoposti all'esame del comitato tecnico consultivo, I^ Sezione;

Che il citato consesso con voti n. 160/5, 230/5 e 295/1 rispettivamente in date 6 luglio 1987, 21 ottobre 1988 e 17 giugno 1994 ha manifestato l'avviso che il piano regolatore generale di che trattasi sia meritevole di approvazione con le modifiche e le prescrizioni indicate nei voti stessi, sulla base delle motivazioni e considerazioni estesamente riportati appresso:

Il piano regolatore generale in esame appare nel suo insieme redatto nel rispetto della legislazione vigente ed, in particolare, secondo quanto disposto dall'art. 7 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e sue successive modifiche ed integrazioni. Esso osserva, peraltro, sostanzialmente, i criteri fissati dalla Regione con la legge 12 giugno 1975, n. 72.

Le analisi territoriali poste a base della sua elaborazione appaiono pertanto, di massima attendibili, giacché forniscono, elementi di valutazione delle risorse locali, che consentono di pervenire a stime dei vari fabbisogni in maniera corretta, in relazione sia ai possibili incrementi della popolazione residente, sia alle concrete possibilità di sviluppo della economia locale, caratterizzata principalmente da attività legata all'agricoltura, all'artigianato ed al turismo.

Le stime dei fabbisogni predetti sono commisurate, di massima ai soli processi evolutivi registrati nell'ambito comunale nell'arco degli ultimi dieci anni i quali, con ragionevoli correttivi che discendono dalla modifica dello standard attribuito in mc/abitante dai 150 previsti ai 100 mc/ab. corrispondenti agli indirizzi della politica di riequilibrio territoriale assunta dalla Regione con i propri documenti programmatici, possono, almeno nel medio periodo, supplire l'attuale carenza di indicazioni territoriali a livello sovracomunale.

Pertanto, sebbene le esigenze prioritarie per la formazione del piano appaiono nel loro insieme valide e condividibili, la loro traduzione negli atti di progetto si appalesa, almeno in parte, bisognevole di modifiche, prescrizioni ed emendamenti che, senza alterare i principi ed i criteri informatori che l'hanno guidata, ne contenga al momento ogni possibile determinante incidenza sull'assetto equilibrato del subcomprensorio di appartenenza e, quindi, sul più ampio quadro di riferimento territoriale la cui predisposizione la Regione ha ormai avviata.

Più precisamente ed in particolare:

1) nel mentre si ritiene ammissibile la prospettata possibilità di recupero ai fini abitativi e dei servizi delle zone storiche e monumentali individuate dal piano (zone omogenee A), le norme predisposte al riguardo appaiono invece inadeguate e troppo generiche per la tutela del tessuto urbano e la conservazione storico ambientale delle antiche strutture.

Pertanto, allo scopo di garantire in maniera più efficace la tutela delle zone predette con disposizioni più rigorose e puntuali, appare necessario che le norme in questione

vengano debitamente integrate e modificate secondo gli artt. 27 e successivi della legge 5 agosto 1978, n. 457, inerenti le norme generali per il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente;

2) per quanto riguarda le zone omogenee di tipo B di completamento, quelle indicate come sottozone B2 corrispondono ai nuclei abusivi, la cui perimetrazione è stata effettuata a suo tempo dal comune, ed approvata con delibera comunale n. 80 del 3 agosto 1981 e n. 15 del 15 maggio 1982. Tali sottozone, riportate nel piano regolatore generale in esame, con le norme di cui all'art. 10, si ritiene debbano essere soggette alle prescrizioni di cui all'art. 8 della legge regionale 2 maggio 1980 n. 28 e quindi attuate attraverso piano particolareggiato o piano di lottizzazione convenzionata, estesa all'intero nucleo perimetrato. Inoltre, ai fini della salvaguardia ambientale, per le zone B2 si prescrive che l'altezza max venga ridotta da mt 12 a mt 8. Resta comunque valido il riferimento all'art. 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, che per gli strumenti attuativi delle sottozone B2 in questione, deve essere prescritto nelle relative norme di attuazione;

3) l'insieme delle aree previste per l'espansione del centro capoluogo e delle frazioni (zone omogenee C) appare ammissibile, in quanto, tenuto conto degli indici di utilizzazione territoriale e fondiaria adottati, tale insieme sebbene maggiore di circa cento stanze rispetto al fabbisogno calcolato, consente di realizzare 773 nuove stanze, le quali in aggiunta a quelle delle zone B), incrementano il patrimonio edilizio del comune di Norma in misura più o meno rispondente al fabbisogno abitativo locale.

Non del tutto ragionevoli appaiono, invece, le previsioni di insediamenti di tipo stagionale o turistico, tenuto conto della loro localizzazione e capacità ricettiva.

In particolare, l'area destinata ad insediamenti turistici di tipo G2, in località «Pozzo di Guerra» va stralciata perché in massima parte boscata, e destinata a zona agricola di tipo E2 ai fini della salvaguardia ambientale dell'intero contesto paesistico circostante. Analogamente, l'area in località «Pozzo del Rosario» va stralciata e destinata a zona agricola cioè a destinazione compatibile con la fruizione agro-silvo-pastorale. Per le rimanenti zone di tipo G2 si applicano le norme e gli indici di cui alla legge regionale 12 giugno 1975 n. 72.

Tutte le zone C), per morfologia dei siti dell'impianto, esposizione e collegamenti con il territorio ed i centri abitati, presentano, comunque, in generale, caratteristiche idonee alla loro utilizzazione ai fini residenziali, densità contenute in limiti accettabili. Appare opportuno tuttavia che nelle relative norme attuative venga sostituito il terzo comma dell'art. 11 con il seguente: «Nelle zone di espansione di tipo C, gli interventi edilizi sono subordinati alla formazione e approvazione dei relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate estesi a comprensori omogenei» e venga inoltre ridotto, sia l'indice fondiario previsto da 3,00 mc/mq a 2,50 mc/mq, sia l'altezza dei fabbricati da ml 11 a ml 10,50, tenuto conto delle pregevoli caratteristiche ambientali delle zone;

4) le aree pubbliche previste dal piano, ampiamente soddisfacenti rispetto ai minimi prescritti dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono ubicate in modo da essere fruite con limiti di percorrenza accettabili dalle varie zone residenziali;

5) per quanto riguarda le previsioni di aree da destinare ad attrezzature pubbliche d'interesse generale, le stesse risultano ben dimensionate e ubicate in zone baricentriche rispetto a quasi tutte le aree di edilizia residenziale;

6) per quanto riguarda la zona che il piano riserva agli insediamenti produttivi o ad essi assimilabili, nulla si ha da osservare in riferimento all'ampiezza e alla ubicazione, mentre bisogna modificare l'art. 12, Zona D, delle norme tecniche di attuazione, sostituendo il terzo comma con il seguente: «Il rapporto di copertura è pari ad 1/3, l'altezza max è fissata in mt 8,00»;

7) si ritiene che gli interventi sulla rete stradale esistente siano ammissibili in quanto non alterano in alcun modo l'assetto viario esistente che risulta già funzionale; appaiono altrettanto ammissibili quelli che il piano prevede a servizio delle nuove zone di espansione residenziale e produttiva, giacché migliora il sistema di viabilità e collegamento delle zone in via di urbanizzazione con le attrezzature di interesse collettivo che si trovano soprattutto nella zona centrale dell'abitato;

8) circa le norme tecniche di attuazione del piano si ritiene che, oltre alle modifiche relative a quanto rappresentato nei precedenti punti 1), 2), 3), 6), siano da integrare o da modificare come di seguito, anche gli artt. 12 e 13:

l'art. 12, inerente le zone D per insediamenti artigianali, deve essere modificato nel senso che il rapporto di copertura riferito al lotto edificabile non superi la superficie di 1/3 del medesimo e l'altezza max dei manufatti mt 8,00 escluso i volumi tecnici;

il terzo comma dell'art. 13, inerente le zone agricole di tipo E1, è da modificarsi alla maniera seguente: «L'indice di fabbricabilità fondiario è pari a 0,07 mc/mq di cui 0,03 mc/mq per abitazioni rurali: h. max 7,50; lotto minimo mq 10.000; inoltre ai fini della salvaguardia ambientale delle zone E2, l'indice di fabbr. fondiaria delle stesse venga ridotto a 0,001 mc/mq;

per quanto riguarda le norme relative all'apertura e la coltivazione delle cave, occorrerà fare riferimento alla legge regionale n. 1 del 16 gennaio 1980 e successive modificazioni, riguardante appunto: Norme per la coltivazione di cave e torbiere nella Regione Lazio;

la normativa della zona G2 per attrezzature turistico-ricettive, di cui all'art. 16 delle norme attuative, dovrà essere adeguata al disposto dell'art. 8 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 72, concernente i criteri da osservare in sede di formazione degli strumenti urbanistici comunali.

Inoltre, con riferimento a finalità di tutela ambientale, in area vincolata ricadono le seguenti zone del piano regolatore generale in esame per le quali il comitato

tecnico consultivo regionale con il citato voto n. 295/1 ha testualmente prescritto quanto segue:

zone A1 e A2: Centro Storico, per le quali valgono le norme del piano territoriale paesaggistico n. 10 art. 44 che consentono l'attuazione secondo le norme fissate dal piano regolatore generale e dai piani particolareggiati. In assenza dei piani particolareggiati vanno salvaguardati gli spazi liberi e non è consentita la demolizione di vecchi fabbricati per i quali sono ammesse solo opere di restauro e conservazione;

zona B1: completamento residenziale, ricadenti in zona C1/1 di piano territoriale paesistico normate dall'art. 44 delle norme di attuazione per le quali, come detto, è consentita l'attuazione del piano regolatore generale;

zona B2: di completamento residenziale, ricadente nella fascia di tutela categoria A3, sottocategoria A3/1 normata dall'art. 33 delle norme di piano territoriale paesistico. In queste zona le norme di tutela non consentono nuove costruzioni e fanno obbligo di conservazione delle alberature esistenti e dell'assetto vegetazionale dei luoghi. Sono fatte salve le volumetrie esistenti con le attuali destinazioni d'uso a condizione che non contrastino con il carattere notevole dei luoghi. In questa categoria di tutela A3/1 ricadono anche le previsioni di verde pubblico e di attrezzature sportive che possono essere ritenute compatibili con le norme del piano territoriale paesistico;

la zona archeologica Civita, ricade in zona di tutela A1 per la quale è fissato un livello di tutela assoluta sia per quanto riguarda eventuali costruzioni esistenti e l'assetto notevole del luogo;

zona agricola E3 vincolata, coincidente con la fascia di tutela A2/2, che comprende aree di grande importanza naturalistica nelle quali è possibile soltanto l'esercizio dell'agricoltura. Per le costruzioni esistenti sono consentite solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria purché non in contrasto con l'ambiente. Eventuali nuove attrezzature agricole potranno essere consentite solo se indispensabili e comprese all'interno di un piano di sviluppo agricolo da sottoporre all'approvazione dell'ispettorato agrario e della soprintendenza competente. Sono vietate le serre e i silos. Le attrezzature agricole non possono superare la superficie coperta di 12 mq con altezza max di mt 3,00;

zona E2, zona agricola boschiva, ai fini della salvaguardia ambientale delle zone E2, l'indice di fabbricabilità fondiaria dovrà essere ridotto a 0.001 mc/mq e lotto minimo d'intervento pari a 30.000 mq, con altezza max = ml 3,50. Comunque, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 765/67 si ritiene opportuno, ai fini della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, che il piano regolatore generale venga integrato con le norme di piano territoriale paesistico n. 10, con particolare riferimento alle zone vincolate, rappresentate negli elaborati grafici E1/2 ed E3/2 S.A.P. n. 7 del suddetto piano territoriale paesistico n. 10».

Con lo stesso voto n. 295/1, per quanto poi riguarda le aree interessate da gravami di usi civici si rinvia al parere n. 2475/88/191 del 27 novembre 1989 dell'assessore agli usi civici, nel quale si rileva che vi sono terreni riportati ai fogli catastali 11, 18, 19, 20 e 22 dei quali alcune aree, ancorché di limitato sviluppo, sono interessate da gravame di uso civico, per cui necessita il declassamento a zona agricola cioè a destinazione compatibile con la fruizione agro-silvo-pastorale. Lo stesso voto del comitato tecnico consultivo regionale n. 295/1, in particolare per la parte riguardante la zona A2 del centro storico, adiacente alla strada di accesso principale al centro urbano, ferma restando la prescrizione suindicata di declassamento a zona agricola, stabilisce che «l'ammissibilità di interventi diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria nella suddetta zona è subordinata all'approvazione dei relativi piani urbanistici attuativi, dopo l'affrancamento dal vincolo di uso civico con la procedura prevista dalla legge regionale n. 1 del 3 gennaio 1986».

Osservazioni presentate al piano regolatore generale:

Sono state presentate 79 osservazioni sulle quali il commissario *ad acta* ha formulato le proprie controdeduzioni con deliberazione n. 1 in data 19 gennaio 1983, vistata dal comitato di controllo della provincia di Latina, nella seduta del 22 gennaio 1983 n. 1673.

Il commissario *ad acta* ha ritenuto opportuno acquisire, sulle osservazioni medesime, il parere degli architetti progettisti del piano regolatore, e condividere le controdeduzioni da questi predisposte.

Dall'esame delle osservazioni si rileva che, in massima parte, esse mirano a tutelare interessi privatistici senza addurre proposte migliorative per il piano.

Circa l'osservazione n. 68 del gruppo consiliare D.C. di Norma, si ritiene che: 1) per quanto riguarda le preoccupazioni espresse ai punti *c)* ed in merito agli errori previsti nelle tabelle annesse alle due proposte di piano regolatore generale, con particolare riguardo alle nuove cubature previste ed all'incremento di popolazione, l'osservazione, non da luogo a provvedere in quanto il dimensionamento del piano è stato verificato; circa la supposta mancata disciplina per il recupero urbanistico dei nuclei abusivi prevista dall'art. 7 della legge regionale n. 28 del 2 maggio 1980, di cui al punto *e)* della stessa osservazione, si riconosce che in effetti il comune ha introdotto tale disciplina, attribuendo alle costruzioni abusive i parametri di utilizzazione delle zone nelle quali le stesse costruzioni abusive ricadono; i rimanenti punti trattati nell'osservazione stessa sono in parte già soddisfatti dalle modifiche suggerite in questa sede, al piano regolatore generale in esame ed in parte sono da respingere così come ha fatto il Commissario *ad acta* nella delibera di controdeduzione, giacché il loro accoglimento non produce un miglioramento sostanziale delle previsioni di piano e pone problematiche che eventualmente possono essere risolte in un secondo momento attraverso l'istituto della variante.

Per quanto concerne le rimanenti osservazioni, ivi compresa la n. 79, a firma di Annunziato, Leonilde e Maria Battisti presentata fuori termine, in linea generale si condividono le determinazioni adottate dal commissario *ad acta* con la delibera di controdeduzioni succitata,

per le stesse motivazioni addotte dai progettisti del piano, sia per l'accoglimento, che per la reiezione delle stesse, salvo l'osservazione n. 8 presentata da Battisti Angelo e Iacomini Rosa che non risulta meritevole di accoglimento poiché la determinazione del commissario *ad acta* era basata su motivazioni risultate successivamente non rispondenti alla reale proprietà dei ricorrenti.

Sono inoltre pervenute, fuori termine, direttamente a questo assessorato le seguenti osservazioni:

osservazione a firma di Mancini Anna; osservazione a firma di Macale Adriana e Sara; osservazione a firma di Coluzzi Enzo e Guanacci Maria; osservazione a firma di Maria Giuseppina Felici e Anna Felici; osservazioni a firma del Vescovo Martino, legale rappresentante del seminario vescovile di Velletri; osservazione a firma di Onorati Adriano; osservazione a firma di Coluzzi Agnese, Coluzzi Teresa, Liliana, Mario; osservazione a firma di Tomassini Feliciano, Franco e Stefania.

In particolare l'osservazione a firma di Coluzzi Enzo e Guarniacci Maria fa rilevare un errore grafico cui è connessa una errata determinazione del commissario *ad acta* in fase di esame delle osservazioni, inerente una questione di legittima proprietà dei ricorrenti: la stessa è accolta in base anche alla sentenza n. 276/88 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione di Latina, che ha ulteriormente chiarito la questione dei ricorrenti, notificata al comune di Norma in data 2 maggio 1988.

Per quanto concerne le altre osservazioni, le stesse fanno riferimento a quelle già presentate nei termini, direttamente al commissario *ad acta*, ribadendo le proprie richieste, e pertanto per esse vale quanto sopra detto.

Considerato, per quanto concerne il parere circa gli usi civici, n. 2475/88/191 del 27 novembre 1989 sopracitato, che in aderenza a quanto in esso prescritto occorre inserire, ai sensi dell'art. 2, 1° comma, punto 4 della legge regionale n. 1/1986, tra le norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, l'articolo che qui di seguito viene riportato:

«Aree demaniali e private gravate da usi civici e diritti collettivi.

Rientrano tra i beni di uso civico e pertanto sono soggetti alle presenti norme:

a) le terre assegnate, in liquidazione di diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un comune o di una frazione, anche se imputate alla titolarietà dei suddetti enti;

b) le terre possedute da comuni o frazioni soggette all'esercizio degli usi civici e comunque oggetto di dominio collettivo delle popolazioni;

c) le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agricole comunque nominate;

d) le terre pervenute agli enti di cui alle precedenti lettere a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazioni regolate dalla legge 16 giugno 1927 n. 1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'art. 22 della stessa legge n. 1766/27;

e) le terre pervenute agli enti medesimi da operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici comunque avvenute;

f) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale per le quali non sia intervenuta la liquidazione ai sensi della citata legge n. 1766/27.

Le predette terre non possono essere interessate da edificazione o da utilizzazione non compatibile con la gestione collettiva delle stesse ai fini agro-silvo-pastorali. Non sono utilizzabili per il conseguimento di eventuali lotti minimi, imposti dallo strumento urbanistico per l'edificazione anche ove si ipotizzi che la stessa sia posizionata all'esterno della parte sottoposta a vincolo essendo tali aree interessate solo dalle indicazioni contenute nella legge n. 1766 del 1927».

Considerato infine:

che il comune di Norma, con decreto ministeriale del 1° aprile 1983 è stato inserito nell'elenco dei comuni ricadenti in zona sismica, con grado di sismicità S = 9;

che ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 5 gennaio 1985 n. 4, in l'assenza del parere ex art. 13 della legge n. 64/1974 non è ostativa all'approvazione del piano regolatore generale;

che comunque deve essere prescritto che venga acquisito il parere di cui al citato art. 13 relativamente agli strumenti urbanistici attuativi prima della loro adozione;

che in caso di prescrizioni, disposte in sede di parere ai sensi della citata legge n. 64/1974, per interventi (su aree diverse da quelle interessate dagli strumenti attuativi) incidenti sui servizi, sarà cura del comune di procedere a congrue varianti ai fini soprattutto del rispetto degli standards previsti;

Considerato, infine, che, per quanto riguarda il regolamento edilizio, questo va integrato secondo le norme di costruzione in zona sismica, essendo il comune di Norma inserito, come si è detto, nell'elenco dei comuni in zona sismica, ma che comunque è temporaneamente stralciato, in attesa che venga rinviato a nuovo esame, dopo la definizione da parte di apposita commissione regionale di un regolamento edilizio tipo, al quale dovrà essere adeguato anche quello del comune di Norma;

Che occorre fare proprio l'avviso espresso in merito al piano regolatore generale di che trattasi dal comitato tecnico consultivo regionale nel succitato voto n. 160 del 6 luglio 1987 e nei successivi voti nn. 230/5 e 295/1 rispettivamente in data 21 ottobre 1988 e 17 giugno 1994;

Vista la nota n. 1904 in data 27 ottobre 1994 con la quale l'assessorato regionale all'urbanistica ed all'assetto del territorio ha comunicato le modifiche e le prescrizioni richieste dal comitato tecnico consultivo regionale con i succitati voti al comune di Norma invitandolo a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni ai sensi dell'art. 3 della legge n. 765/1967;

Vista la deliberazione consiliare n. 82 in data 29 novembre 1994 con la quale il comune di Norma ha accettato integralmente le modifiche e le prescrizioni proposte dal comitato tecnico consultivo regionale;

Visti i voti nn. 160/5, 230/5 e 295/1 rispettivamente in date 6 luglio 1987, 21 ottobre 1988 e 17 giugno 1994;

Su proposta dell'assessore regionale all'urbanistica ed all'assetto del territorio,

Delibera:

Con le modifiche e le prescrizioni di cui alle premesse è approvato il piano regolatore generale del comune di Norma (Latina), adottato con deliberazione commissariale n. 1 in data 22 luglio 1982, vistato dall'assessore regionale all'urbanistica ed all'assetto del territorio, nella delibera commissariale n. 1 del 19 gennaio 1983 di controdeduzioni alle osservazioni presentate e nelle seguenti tavole:

tav. n. 1 Relazione;

tav. n. 2 Inquadramento provinciale;

tav. n. 3 Stato di fatto e organizzazione del territorio comunale, in scala 1:10.000;

tav. n. 4 Area di proprietà comunale e provinciale, in scala 1:10.000;

tav. n. 5 Vincoli esistenti, in scala 1:10.000;

tav. n. 6 Delimitazione zone urbanizzate, in scala 1:5.000;

tav. n. 7 Delimitazione zone omogenee, in scala 1:5.000;

tav. n. 8 Servizi esistenti, in scala 1:2.000;

tav. n. 9 Consistenza edilizia e stato edificaz., in scala 1:2.000;

tav. n. 10 Utilizzazione attuale consistenza, in scala 1:2.000;

tav. n. 11 Rete distributiva e commerciale, in scala 1:2.000;

tav. n. 12 Previsione e zonizzazione, in scala 1:10.000;

tav. n. 13 Previsione e zonizzazione, in scala 1:5.000;

tav. n. 14 Previsione e zonizzazione, in scala 1:2.000;

tav. n. 14-*bis* Localizzazione osservazioni presentate in scala 1:2.000;

tav. n. 15 Norme Tecniche di attuazione;

tav. A1 Carta geologica, in scala 1:10.000;

tav. A2 Carta idrogeologica, in scala 1:10.000;

tav. A3 Carta dell'acclività, in scala 1:10.000;

tav. A4 Carta della qualità delle acque, in scala 1:10.000;

tav. A5 Carta dell'uso del suolo, in scala 1:10.000;

tav. A6 Carta dei rischi, in scala 1:10.000;

tav. A7 Cartografia tematica relazione finale.

Le osservazioni sono decise in conformità alle indicazioni di cui ai voti del comitato tecnico consultivo regionale nn. 160/5, 230/5 e 295/1 rispettivamente in data 6 luglio 1987, 21 ottobre 1988 e 17 giugno 1994 e di cui in premessa.

La presente delibera sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

La presente delibera è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 1, lett. *b)* del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40.

La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 30 agosto 1995, verbale 1217/15.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 1995, n. 6074.

Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Comune di Roma. Progetto delle infrastrutture a rete del piano di assetto complessivo del comprensorio universitario di «Tor Vergata».

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40;

Considerato che il Ministero dei lavori pubblici con nota n. 882/1196 del 24 settembre 1992 ha trasmesso all'assessorato urbanistica ed assetto del territorio il progetto delle infrastrutture a rete del piano di assetto complessivo del comprensorio universitario di Tor Vergata ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383/94;

Viste le relazioni 27 febbraio 1995 e 14 aprile 1995, n. 556/93 e n. 468 allegate alla presente delibera quale parte integrante (*Allegato A-B*), con cui il settore tecnico della pianificazione comunale ha espresso parere favorevole in merito all'intervento in esame;

Vista la nota n. 5577 del 19 maggio 1995 del settore tutela ambientale dell'assessorato urbanistica ed assetto del territorio allegata alla presente delibera quale parte integrante (*Allegato C*), con cui il medesimo settore ha espresso parere favorevole per i lavori di che trattasi con alcune prescrizioni esplicitate nella nota stessa, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Su proposta dell'assessore all'urbanistica ed assetto del territorio,

Delibera:

Per i motivi specificati nelle relazioni 27 febbraio 1995 e 14 aprile 1995, n. 556/93 e n. 468 del settore tecnico della pianificazione comunale dell'assessorato all'urbanistica, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento al quale vengono allegate con le lettere *A* e *B* e con le prescrizioni indicate nella nota n. 5577 del 19 maggio 1995 che forma parte integrante del presente provvedimento al quale viene allegato con la lettera *C*, può essere eseguita l'opera concernente il progetto delle infrastrutture a rete del piano di assetto complessivo del comprensorio universitario di Tor Vergata.

COMUNE DI NORMA

ADDOTTATO CON DELIBERA COMMISSARIALE N° 1 del 22.7.1982

copia conforme all'originale
carta libera per uso Am...
n. 7.1.1983
IL SEGRETARIO COMUNALE

PUBBLICATO DAL 3.8.1982
AL 2.9.1982

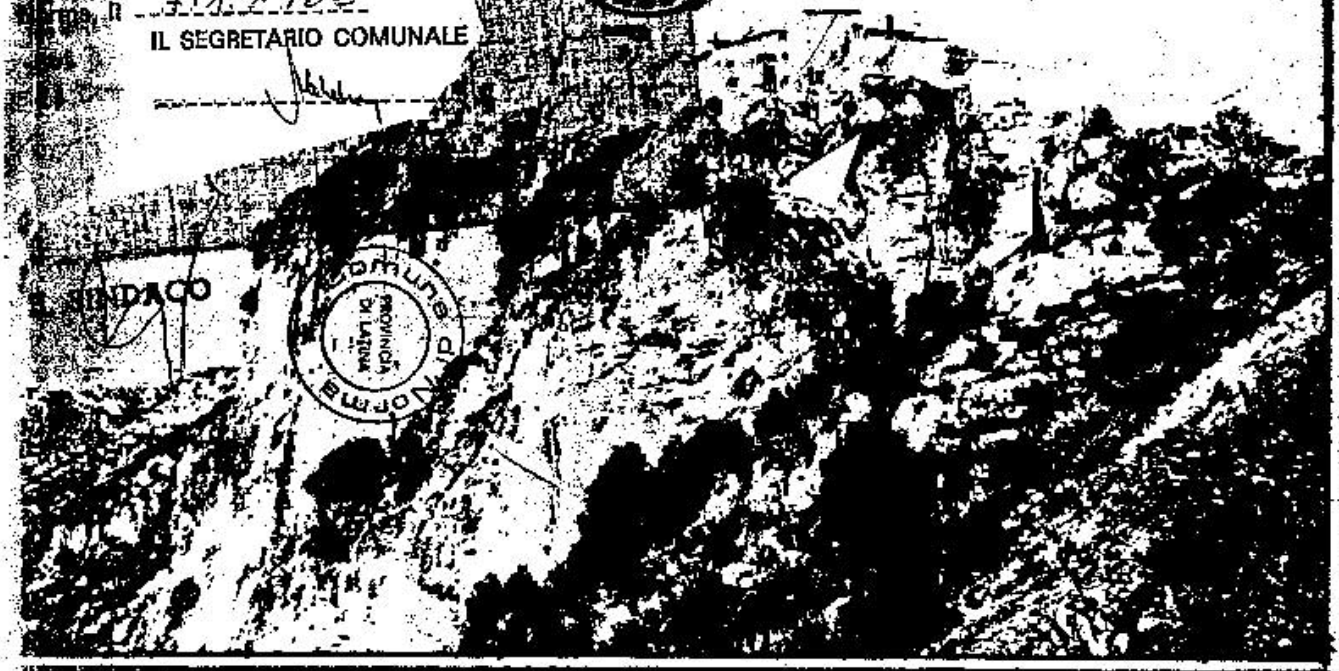

SINDACO

COMUNE DI NORMA
PROVINCIA DI LATINA

OGETTISTI:

ch. t. agnoni
F.to TOMMASO AGNONI

ch. a. vecchione
F.to ADRIANA VECCHIONE

ch. a. verrecchia
F.to ALBERTO VERRECCHIA

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI LATINA
AGNONI TOMMASO 134

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI LATINA
VERRECCHIA ALBERTO 107

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI LATINA
VECCHIONE ADRIANA 40

PIANO REGOLATORE GENERALE

Il Commissario ad acta
F.to Menotti RUSSO

SEGRETARIO
F.to ARMANDO ADDOLIZIO

COMUNE DI NORMA

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

tav. 15

Titolo I

PARTE GENERALE

Art.1

Nelle varie zone la fabbricazione sarà consentita se gli inerenti progetti saranno conformi non solo alle prescrizioni del P.R.G., ma anche alle prescrizioni del Regolamento Edilizio e delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 2

Con l'emanazione del decreto di approvazione del P.R.G. la concessione di ogni concessione edilizia dovrà essere subordinata alle prescrizioni contenute nelle presenti norme e negli elaborati grafici del piano.

Art. 3

Gli edifici in contrasto con le destinazioni di zona e i tipi previsti dal presente P.R.G. non potranno essere trasformati nè ampliati. Saranno ammesse soltanto negli edifici residenziali modifiche atte a migliorare le condizioni igienico-sanitarie e tecnico-statiche, qualora siano ritenute indispensabili dalla Commissione Edilizia preposta all'esame dei Progetti. Tali modifiche saranno ammesse anche per gli altri tipi di edifici non residenziali purchè queste non tendano a far aumentare le attività in contrasto con la destinazione di zona che siano già in atto.

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI LATINA

Titolo II

MODI E MEZZI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.

Art. 4

Il P.R.G. viene attuato a mezzo di piani esecutivi di iniziativa pubblica (piani particolareggiati) o di iniziativa privata (piani di lottizzazione convenzionata) e singole Concessioni; il Comune potrà avvalersi di quanto previsto dall'art. 18 della L.U. 17/8/1942 o dell'applicazione della legge 18/4/1962, n° 167 e della Legge n° 865/71.

I piani di lottizzazione sono veri e propri piani urbanistici di utilizzazione del suolo, le cui caratteristiche sono definite dallo art. 8 della legge 6 agosto 1967, n° 765.

I progetti edilizi sono gli elaborati che accompagnano le richie[ste] intese ad ottenere concessioni edilizie ai sensi dell'art. 10 della legge 6/8/1967, n° 765 a modifica e integrazione della L.U. 17/8/1942, n° 1150.

Nessun progetto edilizio da realizzarsi in zone da urbanizzare potrà ottenere l'approvazione della Commissione Edilizia se non sarà inserito in un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata o non sarà comunque ubicato in luogo dove non siano già esistenti tutti gli impianti di urbanizzazione primaria e cioè strade, fognature, energia elettrica, acqua, ecc., in quella zona dove il piano prevede l'attuazione del P.R.G. mediante singola concessione edilizia.

I proprietari dei terreni possono, riuniti in consorzio, procedere alla formazione di comparti costituenti unità fabbricabili.

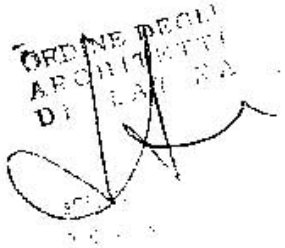

Art. 5

I Piani particolareggiati vengono redatti secondo i criteri fissati negli artt. 13 e segg. della L.U. 17/8/1942 n° 1150 e successive modificazioni.

Art. 6

I perimetri dei piani di lottizzazione saranno definiti dal Comune per le zone di espansione con apposito atto.

Titolo III

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

Art. 7

Caratteristiche edilizie.

Per l'attuazione del P.R.G. l'intero territorio comunale è suddiviso in zone territoriali omogenee a ciascuna delle quali corrispondono le seguenti particolari caratteristiche edilizie, alle quali i costruendi edifici, oltrechè alle altre norme del presente regolamento, dovranno rispondere:

a) l'indice di fabbricabilità territoriale I_t espresso in mc/mq che rappresenta il quoziente tra il volume realizzabile e la superficie delle zone;

b) l'indice di fabbricabilità fondiario I_f espresso in mc/mq che rappresenta il quoziente tra il volume costruibile e la superficie del lotto edificabile;

c) l'altezza massima consentita degli edifici, espressa in metri;

c) il rapporto $R=D_s/h$ dove h rappresenta l'altezza del fabbricato espressa in metri e D_s il distacco, espresso in metri, del fabbricato dal confine della strada;

d) il rapporto $R_i=D_i/h$, dove h rappresenta l'altezza del fabbricato espressa in metri e D_i il distacco, espresso in metri, del fabbricato dal confine con i lotti adiacenti e con i limiti di zona;

e) il lotto minimo S_m espresso in mq.;

f) la densità territoriale D_t espressa in ab/ha;

g) il distacco minimo dal confine della strada D_m espresso in metri.

In ciascuna zona vengono fissati per tutti, o soltanto per alcuni degli edifici suddetti, i valori massimi. Mentre I_f, H, R, R_i, S_m, sono valori massimi che devono essere verificati per ogni richiesta di licenza edilizia, sia che si tratti di nuovi edifici che di trasformazione o sopraelevazione di vecchi edifici, la densità territoriale D_t e l'indice di fabbricabilità territoriale I_t rappresentano valori massimi di cui si deve tener conto nella stesura di un piano particolareggiato o di un piano di lottizzazione.

Art. 8

Il territorio comunale è diviso in zone territoriali omogenee come risulta dagli elaborati grafici in scala 1 : 10.000, 1 : 5.000 e 1 : 2.000 secondo la seguente classificazione (art. 2 D.M. 2/4/1968 ai sensi dell'art. 17 della legge 6/8/1967 n° 765):

ZONE A: parti del territorio che rivestono carattere storico, artistico, o di particolare pregio ambientale;

ZONE B: parti del territorio o parzialmente edificate, diverse dalle zone A;

ZONE C: parti del territorio destinati a nuovi complessi insediativi;

COMUNE DI NORMA

ZONE D: parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

ZONE E: parti del territorio destinate ad uso agricolo;

ZONE F: parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale;

ZONE G: parti del territorio destinate ad attrezzature per il tempo libero e per la fruizione dei beni archeologici.

Tali zone vengono vincolate dalle prescrizioni degli articoli che seguono.

Art. 9

ZONE A (A_1, A_2)

Per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative le densità edilizie, le altezze massime e i distacchi dell'edificio dai confini devono uniformarsi a quelli preesistenti senza tener conto delle eventuali soprastrutture, sopraelevazioni o costruzioni aggiunte di epoca recente prive di valore storico e ambientale.

Per le eventuali nuove costruzioni ammesse l'indice I deve essere inferiore a 5 mc/mq, l'altezza massima H non può essere superiore all'altezza degli edifici circostanti di carattere storico artistico, i distacchi dai confini (strada, limite del lotto) e le distanze dagli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti.

Gli interventi nelle zone A sono regolati dal Piano Particolareggiato esteso alle intere zone A_1 e A_2, per tutte le zone A qualsiasi intervento, tranne operazioni di consolidamento e adeguamento condizioni igieniche, non può avvenire prima dell'approvazione dei Piani Particolareggiati.

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI LATINA
AGNONI TOMMASO 134

COMUNE DI NORMA

Dalle zone A sono escluse: industrie, stalle, scuderie, officine meccaniche, o tutte quelle attività che l'Amministrazione Comunale ritenga, a suo giudizio, in contrasto con il carattere delle zone stesse; sono incluse le attività inerenti il turismo, il tempo libero, le attività artigianali tipiche.

Le zone A vengono così suddivise:

ZONA A_1:

Edifici ed aree di carattere monumentale.

Tutti gli edifici complessi monumentali devono essere conservati nella forma, nel volume e nelle strutture originarie esistenti esterne e interne. Per essi sono ammessi unicamente interventi diretti al consolidamento, al restauro, al ripristino e alla bonifica igienico-edilizia con esclusione di qualsiasi opera che possa alterare le caratteristiche architettoniche e ambientali.

ZONE A_2:

Complessi ricadenti nel centro storico che non hanno i caratteri precedenti:

Gli edifici inclusi in tale zona, pur essendo soggetti a vincolo generico di conservazione, possono essere oggetto di rinnovamento, trasformazioni-ricostruzioni, purchè non contrastino per volume, aspetto esterno e materiali con le caratteristiche dell'ambiente urbano circostante.

Art. 10

ZONE B (B_1, B_2)

Sono considerate zone B le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A (Art. 2 D.M. 2/4/1968 ai sensi dell'Art. 17 della legge 6/8/1967 n° 765).

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI CATANIA

L'attuazione di tale zona avviene mediante singola licenza edilizia.

In tali zone sono consentite la demolizione e la ricostruzione degli edifici esistenti e la costruzione di nuovi edifici; sono escluse: industrie, stalle e tutte quelle attività che il Comune ritenesse in contrasto con la funzione resisdenziale; sono incluse le attività inerenti il turismo e il tempo libero.

Ogni nuova costruzione deve essere provvista di spazi per il parcheggio in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 20 metri cubi di costruzione. (Art. 18 legge 6/8/1967 n° 765).
Nel caso al piano terreno siano previsti negozi o uffici privati, all'interno del lotto deve essere prevista un'area supplementare da destinare a parcheggio per uso pubblico pari a 1 mq. per ogni 10 mc. di volumetria avente destinazione differente da quella residenziale.
In tali zone è prescritta la copertura a tetto con falda di pendenza non superiore al 30%.

ZONA B_1:

Gli edifici sono così fissati:

I_f = 2,5 mc/mq

H = m. 12

$R_i = \frac{1}{2}$

D_m = m. 2

S_m = mq. 300

Nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici è permessa la coservazione dei volumi e delle superfici esistenti.

In tutti i casi diversi dai sopraindicati, resta comunque valida la prescrizione dell'art. 9 del D.M. 2/4/1968 per cui la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti è fissati in m. 10.

COMUNE DI NORMA

ZONA B_2:

Gli **indici** sono così fissati:

I_f = 1,5 mc/mq

H = m. 12

R_i = 1/2

D_m = m. 5

S_m = mq. 500

Art. 11

ZONA C

1 Sono considerate zone C le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi: sono esclusi da tale zona impianti ed edifici industriali, ospedali, sanatori, cliniche, stalle, depositi di materiali e merci e quant'altro in contrasto con la funzione residenziale.

2 In esse sarà consentita l'edificazione di: negozi, botteghe, bar, ristoranti, pensioni, studi professionali e commerciali. Ogni nuova costruzione deve essere provvista di spazi per il parcheggio in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 20 metri cubi di costruzione (art. 18 legge 6/8/1967 n° 765). Nel caso al piano terreno siano previsti negozi o uffici privati, all'interno del lotto deve essere prevista un'area supplementare da destinare a parcheggio per uso pubblico pari a 1 mq. ogni 10 mc. di volumetria avente destinazione diversa da quella residenziale.

3 Ogni forma di intervento su tali zone è subordinata alla formazione di piani di lottizzazione convenzionata o piano particolareggiato i cui perimetri saranno stabiliti a cura del Comune.

All'interno di questa zona è prevista la realizzazione del Pia-

no di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare.

ZONA C_1:

Gli indici sono così fissati:

I_t = 1 mc/mq

$I_{f\ max}$ = 3,0 mc/mq

h max - m. 10,50

D_t = 70 ab/ha

Art. 12

ZONA D

Tali zone sono destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali principalmente attinenti la trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli, o ad essi assimilati. E' consentita, inoltre, la installazione di laboratori di ricerca e di analisi, magazzini, depositi, silos, rimesse, uffici e mostre connessi all'attività di produzione industriale.

In tali zone sono vietati gli insediamenti di industrie nocive di qualsiasi genere e natura.Non sono consentiti in ogni caso gli scarichi di fognatura o canali senza preventiva depurazione. In tali zone il piano si attua mediante Piano di Insediamenti Industriali e Produttivi esteso all'intera zona.

Il rapporto di copertura territoriale è pari a 5000 mq/ha.
I parcheggi inerenti alle costruzioni dovranno essere pari a 0,10 mq./mq.; quelli inerenti all'urbanizzazione primaria pari al 5% della superficie fondiaria.

Nei nuovi insediamenti di carattere industriale compresi nelle zone D la superficie da destinare a spazi pubblici o ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI LATINA

ORDINE DI NORMA CONFORME

insediamenti.

In tale zona è vietata la costruzione di edifici per abitazione, fatta eccezione per le abitazioni del personale di custodia.

Ogni edificio industriale sorgerà ad una distanza minima dai confini di m. 6

Art. 13

ZONE E (E_1, E_2, E_3)

Parti del territorio destinate ad uso agricolo. In esse sono tassativamente esclusi impianti di demolizione di auto e relativi depositi. Tali attività dovranno trovare opportuna collocazione all'interno delle zone industriali e non dovranno essere visibili dalle strade di primaria importanza.

ZONA E_1:

Zona agricola normale.

E' destinata prevalemntemente all'esercizio delle attività agricole, dirette e connesse con l'agricoltura. In essa sono consentite soltanto le costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura: abitazioni, fabbricati rurali, come stalle, silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchinari agricoli, ecc.

L'indice di fabbricabilità fondiario è pari a I_f=0,10 mc/mq di cui un massimo di 0,03 mc/mq può essere utilizzato per abitazioni rurali; h max - m. 7,50; area minima di intervento per le abitazioni 10.000 mq.

ZONA E_2:

Zona agricola boschiva.

Tale zona è destinata alla conservazione del patrimonio boschivo

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
COMUNE DI NOLA

o al rimboschimento. In essa sono consentite esclusivamente costruzioni legate alla pastorizia e all'uso sociale dei boschi e della montagna.

L'indice di fabbricabilità fondiario è pari a I_f = 0,01 mc/mq.; l'altezza massima pari a ml. 3,50 e 1 piano; l'area minima di intervento per le abitazioni è pari a 30.000 mq.

Nella zona E_2 il taglio dei boschi ai fini industriali dovrà avvenire secondo le prescrizioni dell'Assessorato Agricoltura e Foreste - Ispettore Ripartimentale Foreste.

ZONA E_3:

Zona agricola di valore paesistico.

In tale zona, allo scopo di proteggere i caratteri ambientali e paesistici intorno al centro abitato e alla zona vincolata, è esclusa la costruzione di abitazioni rurali. E' consentita solo la costruzione delle attrzzature a servizio dell'agricoltura.

E' invece consentita l'utilizzazione agricola delle aree con la conservazione delle attuali alberature ed in particolare degli oliveti. L'indice di fabbricabilità fondiario è pari a If = 0,01 mc/mq.

Nella zona E, sottozone E_1, E_2, E_3, sarà necessario che la destinazione d'uso di ogni locale venga chiaramente specificata nei progetti e vincolata agli scopi previsti con atto d'obbligo.

Nell'ambito del territorio Comunale l'apertura e la coltivazione delle cave, dovrà essere autorizzata dal Sindaco con la procedura di cui all'art. 16 della legge 6/8/1967 n° 765.

Per la richiesta di autorizzazione il proprietario e la società concessionaria dovrà presentare un progetto dettagliato di coltivazione e sistemazione e relativo atto d'obbligo come specificato nel

COMUNE DI NORMA

Regolamento Edilizio.

Per le cave in funzione si dovrà procedere alla stipula dell'atto d'obbligo ed alla redazione del progetto definitivo di sistemazione.

Art. 14

Verde privato

Nei parchi privati, giardini privati e orti deve essere conservata l'attuale sistemazione a verde esistente a cura del proprietario. Per tali zone l'indice di fabbricabilità fondiario è pari a I_f= 0,01 mc/mq comprensivo dei volumi già esistenti.

Nel caso la cubatura esistente fosse superiore all'indice concesso deve essere mantenuta l'attuale consistenza edilizia e possono solamente essere ammesse opere di risanamento e consolidamento.

Art. 15

ZONE F

Tali zone comprendono le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

ZONA F_1:

Comprende le attrezzature di interesse sociale, culturale, scolastico e sanitario.

1) Servizi comunali
2) Scuole materne
3) Scuole elementari
4) Scuole medie
5) Ambulatorio comunale
6) Ex seminario vescovile (struttura di servizio privata)
7) Area nuove attrezzature scolastiche

COMUNE DI NORMA

8) Area nuove attrezzature sociali

9) Cimitero

10) Mattatoio

11) Area ex mattatoio e lavatoi.

Nelle zone già edificate sono previste solo ristrutturazioni e adeguamenti per le necessità igienico-sanitarie e d'uso.

Per le nuove aree previste le costruzioni dovranno avere una distanza minima dalla strada di ml. 10 e parcheggi pari a 5 mq. per ogni 100 mc. di costruzione.

ZONA F_2:

Comprende le attrzzature per lo sport e il tempo libero.

1) Campo di calcio

2) Campi polivalenti

3) Aree per nuove attrezzature sportive

Per la nuova area il piano si attua mediante intervento diretto esteso all'intera area rispettando le seguenti prescrizioni:

- rapporto di copertura 0,60 mq/mq
- parcheggi 5 mq ogni 100 mc.
- distanza minima dalle strade ml. 10

Art. 16

ZONE G

Tali zone comprendono le parti del territorio destinate al turismo e alla fruizione dei beni archeologici.

ZONA G_1:

Comprende l'area della Civita, area di notevole interesse archeologico e soggetta a vincolo.

COMUNE DI NORMA

Per esse si prevede la stesura di un progetto unitario, da sottoporre a parere della sovrintendenza, per la sistemazione, per favorirne la fuizione turistica.

In essa è vietata qualsiasi tipo di costruzione che non sia connessa alla protezione e fruizione del bene archeologico.

ZONA G_2:

Zona per attrezzature turistico-ricettive, da realizzarsi mediante progetto unitario esteso all'intera area, rispettando le seguenti prescrizioni:

- Indice di fabbricabilità territoriale 0,1 mc/mq
- Altezza massima 4,0 m.
- Parcheggi 5 mq. per ogni 100 mc.

Le costruzioni non dovranno occupare un'area superiore al 30% dell'intera zona e dovranno essere coperte a tetto.

Art. 17

VERDE PUBBLICO

Tali zone comprendono le parti del territorio destinate al verde attrzzato.

Esse verranno realizzate con progetti di iniziativa comunale, che prevedano l'istallazione di piante tipiche dell'ambiente circostante, con apposite sistemazioni e terrazzamenti in pietra o legno per superare le pendenze.

Art. 18

ZONE VINCOLATE

a) Vincolo cimiteriale

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI LATINA
COMUNE DI NORMA

Si prescrivono le limitazioni previste dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie del 27/7/1934 n° 1265, modificato con leggi 14/12/1956 n° 1428 e 17/10/1957 n° 983.

Si vincola intorno a tale zona un'area di assoluta inedificabilità per una distanza di m. 200 dalle mura cemeteriali. In tale zona sono consentite, oltre alle attività agricole, soltanto piccole costruzioni in precario per la vendita dei fiori ed oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti.

b) Vincolo di rispetto della viabilità

Fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti, le distanze da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio della strada (come definito dall'art. 2 del D.M. 1/4/1968) e da misurarsi in proiezione orizzontale sono stabilite:

- per strade provinciali in m. 30,00
- per strade comunali in m. 20,00

Le fasce di rispetto alla viabilità debbono considerarsi come distacco minimo delle costruzioni dal ciglio stradale.

Titolo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

Le presenti norme entrano in vigore con l'approvazione del P.R.G. da parte della Regione e la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Nelle more di detta approvazione esse hanno il valore di norme di salvaguardia.

COMUNE DI NORMA

Art. 20

E' possibile la deroga alle presenti norme limitatamente ai casi previsti dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1955 n. 1357 e ai casi previsti dall'art. 6-15 della legge regionale 2/5/1980 n.28.

Per copia conforme all'originale
su carta libera per uso Amm.vo
Norma, li 7.1.1983
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA

COMUNE DI NORMA

134

REGIONE LAZIO
COMITATO TECNICO CONSULTIVO REGIONALE
I^ SEZIONE

VOTO N. DEL
VOTO N. 295/1 DEL 17 GIU. 1994
IL SEGRETARIO
F.to Dott. C. GRASSO

Comitato Tecnico Consultivo Regionale
Sottosezione – Urbanistica e Assetto del Territorio
Voto n. 160/5 del 6.7.87
IL SEGRETARIO
F.to IANNUCCARI

REGIONE LAZIO
COMITATO TECNICO CONSULTIVO REGIONALE
I^ SEZIONE

VOTO N. 230/5 DEL 1 GEN. 1991
VOTO N. DEL
IL SEGRETARIO
F.to Ing. Alberto PELLARIN

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO URBANISTICA E CASA
SEGRETERIA

REGIONE LAZIO
PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE

Copia conforme all'originale da integrare con le modifiche, ~~integrazioni, raccomandazioni~~ e prescrizioni di cui alla D.C.R. n° 6072 del 25 LUG. 1995 – 8 FEB. 1996

che si rilascia a Roma, il .....

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONE LAZIO

SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE
UFFICIO LAVORI GIUNTA
IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE II^
(Arch. [illegible])